

**Le novità introdotte dal DM
21 aprile 2017 n. 93 sulla
Verificazione Periodica degli
strumenti per pesare a
funzionamento non
automatico (NAWI)**



ABC BILANCE®
CAMPOGALLIANO

Le novità introdotte dal DM 21 aprile 2017 n. 93 sulla Verificazione Periodica degli strumenti di pesatura non automatici

COL NUOVO DECRETO VENGONO ABROGATE (Art 17):

- ▶ DM 28 marzo 2000 n. 182 (verifica periodica strumenti nazionali e CEE)
- ▶ DM 10 dicembre 2001 (criteri per laboratori di strumenti nazionali)
- ▶ Direttiva 4 aprile 2003 (procedure verifica periodica NAWI e distributori carburante nazionali)
- ▶ Direttiva 30 luglio 2004 (sigilli)

RESTANO IN VIGORE:

- ▶ R.D. 7088/1890 (parti residue del testo unico delle leggi metriche)
- ▶ R.D. 226/1902 (regolamento di fabbricazione)
- ▶ R.D. 242/1909 (parti residue del regolamento per il servizio metrico)

Le novità introdotte dal DM 21 aprile 2017 n. 93 sulla Verificazione Periodica degli strumenti di pesatura non automatici

COSA CAMBIA:

- Competenze CCIAA e Organismi (ex Laboratori Metrologici)
- Requisiti per gli Organismi
- Introduzione libretto metrologico per tutti gli strumenti metrici
- Obblighi titolari degli strumenti
- Nuove tempistiche
- Introduzione del bollino rosso di ESITO NEGATIVO per tutti gli strumenti
- Sanzioni

Le novità introdotte dal DM 21 aprile 2017 n. 93 sulla Verificazione Periodica degli strumenti di pesatura non automatici

COMPETENZE CCIAA E ORGANISMI

CAMERE DI COMMERCIO

- ▶ Controlli casuali e a richiesta (Art. 5)
- ▶ Vigilanza sulla corretta applicazione del decreto (Art. 14)
- ▶ Vigilanza del mercato per la conformità di strumenti (Art. 6)

ORGANISMI DI ISPEZIONE

- ▶ Verifica periodica (Art. 4 comma 1)

Gli organismi possono anche eseguire interventi di riparazione se seguono alcuni schemi di accreditamento (Allegato 1 punto 3):

- ▶ 17020 tipo A e 17065 **solo verifica periodica**
- ▶ 17020 tipo C e 17025 **verifica periodica e riparazione**

Le novità introdotte dal DM 21 aprile 2017 n. 93 sulla Verificazione Periodica degli strumenti di pesatura non automatici

NUOVI REQUISITI PER GLI ORGANISMI

- Presentazione SCIA a Unioncamere (Articolo 11)
- **Accreditamento** secondo le seguenti norme (Articolo 2, comma 1.q):
 - UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (organismi di ispezione)
 - UNI CEI EN ISO/IEC 17065 (certificazione di prodotti, processi o servizi)
 - UNI CEI EN ISO/IEC 17025 (laboratori di prova e taratura)
- I laboratori che non sono accreditati perché il loro riconoscimento non lo prevedeva continuano la loro attività in forma transitoria fino al 18/3/2019 applicando le nuove regole

Le novità introdotte dal DM 21 aprile 2017 n. 93 sulla Verificazione Periodica degli strumenti di pesatura non automatici

LIBRETTO METROLOGICO (Allegato 5): il libretto, su supporto cartaceo o informatico, su cui vengono annotate tutte le seguenti informazioni minime:

- Nome indirizzo del titolare dello strumento e eventuale p. iva
- Indirizzo presso cui lo strumento è in servizio, ove diverso dal precedente
- Tipo dello strumento
- Marca e modello
- Numero di serie
- Anno di fabbricazione per strumenti nazionali
- Anno marcatura CEE o CE per strumenti europei
- Data di messa in servizio
- Nome dell'organismo, del riparatore e del verificatore intervenuto
- Data e descrizione delle riparazioni
- Data della verifica periodica e data di scadenza
- Specifica di strumento utilizzato come strumento temporaneo
- Controlli casuali esito e data

Le novità introdotte dal DM 21 aprile 2017 n. 93 sulla Verificazione Periodica degli strumenti di pesatura non automatici

LIBRETTO METROLOGICO

CHI DEVE FORNIRLO (Art. 4 comma 12)

- ▶ Il fabbricante facoltativamente
- ▶ Gli organismi che eseguono la prima verifica periodica dopo l'entrata in vigore del decreto
- ▶ La Camera di Commercio e i Laboratori che eseguono la verifica periodica nel periodo transitorio

CHI DEVE USARLO

- ▶ I riparatori per descrivere i loro interventi che comportano la rimozione dei sigilli.
- ▶ Gli organismi per annotare le verifiche periodiche eseguite e il loro esito
- ▶ La Camera di Commercio e i laboratori che eseguono la verifica periodica nel periodo transitorio
- ▶ La Camera di Commercio per annotare i controlli casuali e il loro esito

Le novità introdotte dal DM 21 aprile 2017 n. 93 sulla Verificazione Periodica degli strumenti di pesatura non automatici

OBBLIGHI DEL RIPARATORE SE MANCA IL LIBRETTO METROLOGICO

- ▶ Il riparatore deve rilasciare al titolare dello strumento una dichiarazione (Scheda di Lavoro) con la descrizione dell'intervento e dei sigilli rimossi
- ▶ Il riparatore informa la Camera di Commercio della riparazione eseguita
- ▶ La dichiarazione è fornita all'organismo (o altro soggetto nel transitorio) che fornirà il libretto metrologico per la sua annotazione

Le novità introdotte dal DM 21 aprile 2017 n. 93 sulla Verificazione Periodica degli strumenti di pesatura non automatici

OBBLIGHI DEL TITOLARE IN CASO DI RIPARAZIONE STRUMENTI

- Il titolare dello strumento che ha riparato uno strumento, indipendentemente da un ordine di aggiustamento, ove a seguito della riparazione sono stati rimossi sigilli di protezione anche di tipo elettronico, richiede una nuova verifica periodica **entro dieci giorni** come previsto dall'articolo 4, comma 8; gli strumenti, dopo la riparazione, possono essere utilizzati, con i **sigilli provvisori applicati dal riparatore**, per un massimo di dieci giorni e, successivamente alla richiesta di una nuova verifica periodica all'organismo, fino all'esecuzione della verifica stessa.

Le novità introdotte dal DM 21 aprile 2017 n. 93 sulla Verificazione Periodica degli strumenti di pesatura non automatici

ESITO NEGATIVO DELLA VERIFICAZIONE PERIODICA

- ▶ Se la verifica periodica sugli strumenti di misura ha esito negativo, questi possono essere sostituiti ovvero detenuti dal titolare dello strumento nel luogo di impiego, purché muniti del contrassegno previsto all'allegato VI (bollino rosso di ESITO NEGATIVO) e non utilizzati; gli stessi strumenti dopo la riparazione possono essere utilizzati, previa richiesta di una nuova verifica periodica, purché muniti di sigilli provvisori applicati dal riparatore. Il riparatore provvede a togliere il contrassegno previsto all'allegato VI.

Le novità introdotte dal DM 21 aprile 2017 n. 93 sulla Verificazione Periodica degli strumenti di pesatura non automatici

OBBLIGHI DEI TITOLARI DEGLI STRUMENTI (Articolo 8)

- ▶ **comunicano entro 30 giorni** alla Camera di Commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell'utilizzo degli strumenti e quella di fine dell'utilizzo e gli altri elementi di cui all'articolo 9, comma 2;
- ▶ **mantengono l'integrità del contrassegno** apposto in sede di verifica periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
- ▶ **curano l'integrità dei sigilli provvisori** applicati dal riparatore;
- ▶ **conservano il libretto metrologico** e l'eventuale ulteriore documentazione prescritta;
- ▶ **curano il corretto funzionamento dei loro strumenti** e non li utilizzano quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.

Gli obblighi di cui sopra, sono esclusi a fronte di eventi non prevedibili o rispetto ai quali non si abbia un effettivo controllo secondo i normali criteri di diligenza.

Le novità introdotte dal DM 21 aprile 2017 n. 93 sulla Verificazione Periodica degli strumenti di pesatura non automatici

ALTRI OBBLIGHI E TEMPISTICHE

- ▶ Richiesta da parte del titolare della verifica periodica per scadenza **entro 5 giorni** prima della scadenza
- ▶ Richiesta da parte del titolare della verifica periodica per riparazione **entro 10 giorni** dall'avvenuta riparazione
- ▶ Obbligo di riparare lo strumento e di sottoporlo a verifica in caso di ordine di aggiustamento da parte della Camera di Commercio **entro 30 giorni** dalla data del controllo casuale
- ▶ Esecuzione della verifica periodica da parte di un organismo **entro 45 giorni** dalla data di ricezione della richiesta
- ▶ Comunicazione degli esiti alla Camera di Commercio **entro 10 giorni lavorativi** dalla data della verifica periodica

Le novità introdotte dal DM 21 aprile 2017 n. 93 sulla Verificazione Periodica degli strumenti di pesatura non automatici

VERIFICAZIONE PERIODICA: ESITO

Esito positivo

| VERIFICA PERIODICA SCADENZA | | |
|--------------------------------|---|------|
| MESE | ANNO | MESE |
| 1 | 20XX | 7 |
| 2 |  | 8 |
| 3 | | 9 |
| 4 | | 10 |
| 5 | | 11 |
| 6 | A.B.C. Balance S.r.l. | 12 |

- ▶ Fondo verde con carattere stampa nero quadrato con lato ≥ 40 mm

Esito negativo



- ▶ Fondo rosso con carattere stampa nero quadrato con lato ≥ 20 mm



Se lo strumento è troppo piccolo l'etichetta deve essere applicata sul libretto metrologico

Le novità introdotte dal DM 21 aprile 2017 n. 93 sulla Verificazione Periodica degli strumenti di pesatura non automatici

SANZIONI

| Art. | Violazione | importo |
|---|--|---|
| Art. 13 comma 2 D.Lgs n. 517/92 come modificato dal D.Lgs 83/2016 | Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni diverse da quella di cui al comma 1, alle disposizioni del presente decreto e dei connessi regolamenti di attuazione | Da 500€ a 1500€ per ciascuna violazione |
| Art. 692 C.P. depenalizzato | Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge | Da 103 € a 619 € |

Vuoi altre informazioni?



CONTATTACI



059 527187



info@abcbilance.it



www.abcbilance.it